

**REGOLAMENTO (UE) N. 1196/2010 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 2010****recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

considerando quanto segue:

*Articolo 2***Divieti**(1) Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2009 e il 2010.

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca*<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

## ALLEGATO

N.	14/DSS
Stato membro	Portogallo
Stock	DWS/10-
Specie	Squali di profondità
Zona	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X
Data	7.5.2010